



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma

Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815

Indirizzo internet: lazio.lnd.it

E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 190 del 05/12/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 6 novembre 2025, svolta con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

17) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACUL CECCANO OMNIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARLINI EMILIANO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 LND DEL 23/10/2025

(Gara: ACUL CECCANO OMNIA – SEMPREVISA del 19/10/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 150 del 07/11/2025

Il giorno 6.11.2025 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunita la Corte d'Appello Territoriale Federale con il Presidente Proietti Livio e i componenti Torella Giselda, Zaccagnini Livio, Elena Carminiti e Barbara Studer.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 126 del 23.10.2025 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di accogliere parzialmente il reclamo della A.S.D. Acul Ceccano Omnia riducendo le squalifica a carico del ricorrente calciatore e capitano Emiliano Carlini, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza della condotta irriguardosa nei confronti dell'allenatore Ulderico Campagna, simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti della squadra avversaria, ma allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti, tali condotte sono certamente repressibili ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro, poiché il calciatore da subito è intervenuto con l'intento di sedare gli animi accesi e dividere i compagni di squadra, ma poi ha comunque fatto cadere a terra l'allenatore della squadra avversaria.

Pertanto la pronta presentazione di scuse induce ad un contenimento delle sanzioni poiché fattispecie dell'art 13 quale attenuante (Corte Giust. Fed. C.U. n.117/CGF del 2012).
Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Carlini Emiliano a 2 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

18) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI OSTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SOLDANO MAURO FINO AL 30/06/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 LND DEL 23/10/2025

(Gara: CITTA DI OSTIA – F.C. SANGIOVANNELLA del 19/10/2025 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 150 del 07/11/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Città di Ostia ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che aveva comminato al calciatore Mauro Soldano la squalifica sino al 30-6-2026.

Nella motivazione del Giudice di prime cure la sanzione viene comminata per avere il calciatore scagliato il pallone da una distanza di circa sette metri verso l'Arbitro colpendolo ad un braccio senza conseguenza, a seguito dell'espulsione assumeva un atteggiamento irrISPETTOSO e minaccioso verso il direttore di gara.

Nel referto arbitrale e nei successivi chiarimenti forniti dal direttore di gara al Giudice Sportivo, si può leggere che il calciatore, a seguito della rilevazione di un fuorigioco ed a gioco fermo, scagliava il pallone verso l'Arbitro colpendolo ad un braccio e dopo l'espulsione lo apostrofava con frasi irrIguardose e veniva accompagnato fuori dal terreno di gioco dai compagni di squadra; al termine della gara entrava nello spogliatoio arbitrale accompagnato da un dirigente e si scusava per l'accaduto.

La reclamante ha dedotto che la distanza tra il calciatore e l'Arbitro era ben maggiore ed il gesto di scagliare il pallone verso il centro del campo è stato istintivo e non voleva assolutamente colpire l'Arbitro e, difettando del tutto la volontarietà, non poteva applicarsi la disposizione dell'articolo 36 primo comma lettera a) CGS.

Faceva rilevare come il colpo subito dall'Arbitro al braccio fosse stato lievissimo, stante la distanza, e non aveva procurato alcuna conseguenza fisica, anche temporanea. Il reclamo può essere accolto nei termini di cui in motivazione.

La censura sull'applicazione al caso concreto dell'articolo 36 primo comma lettera a) del CGS è fondata ma, in via ipotetica, porterebbe ad aggravare le conseguenze sanzionatorie del gesto addebitato al calciatore.

Ritiene, infatti, la Corte che al caso vada applicata la sanzione prevista dalla lettera b) della stessa disposizione che, nel minimo, contempla una sanzione edittale doppia rispetto a quella della lettera a).

Infatti le fattispecie previste nella lettera a) scontano una sanzione minima di quattro gare e quelle previste nella lettera b) di otto gare.

Il Giudice, quindi, pur ritendo il caso concreto rientrare nella fattispecie prevista nel comma a) ha ritenuto di applicare una sanzione ben superiore al minimo edittale, quantificandola in una squalifica a tempo per circa sette mesi.

Ritiene, invece, la Corte che, quando vi sia contatto fisico verso l'Arbitro, anche con oggetti scagliati, seppur con negligenza colposa e non con dolo, deve considerarsi la fattispecie prevista dalla lettera b) del primo comma dell'articolo 36 del CGS che punisce tutte le manifestazioni di protesta verso l'Arbitro che sfocino in un contatto fisico, seppur non violento e fortuito.

Ciò detto ritiene la Corte che, considerando l'assenza di qualsiasi conseguenza fisica anche temporanea e la dinamica del gesto, vada applicata la sanzione minima edittale in continuazione con la sanzione per l'espressione irriguardosa addebitata al calciatore al momento dell'espulsione con una leggera attenuazione per aver, comunque, espresso le proprie scuse immediatamente al termine della gara e, quindi, complessivamente in dieci giornate di squalifica.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Soldano Mauro a 10 gare.
Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 13 novembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
 GIAMPAOLO PINTO, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

19) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIS CASILINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GETTINI SIMONE FINO AL 30/11/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.52 SGS DEL 23/10/2025

(Gara: FRASSATI ANAGNI – VIS CASILINA del 05/10/2025 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/2025

La società Vis Casilina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e le sanzioni accessorie dell'ammenda alla società e della squalifica del dirigente accompagnatore ufficiale, per aver fatto partecipare alla gara in epigrafe, della categoria Under 17 il calciatore Caruso Alessio nato il 8-4-2012 non ancora quattordicenne e che, quindi, non aveva l'età minima per partecipare alle gare di quella categoria.

Sostiene la reclamante, ribadendo la memoria già presentata al Giudice di prime cure avvero il reclamo presentato dalla società Frassati Anagni, che, per mero errore di trascrizione nella lista di gara era stato inserito tra i calciatori di riserva il nominativo di Caruso Alessio in luogo di Caruso Emanuele, nato il 16/12/2009, che aveva effettivamente preso parte alla gara subentrando nel secondo tempo in sostituzione del compagno di squadra.

L'Arbitro, indotto in errore dall'errata trascrizione e dalla identità di cognome, non ha rilevato come il nome di battesimo sul documento fosse diverso ed ha quindi ritenuto in buona fede che il calciatore che ha partecipato alla gara fosse quello risultante dall'errata trascrizione in distinta. Aggiunge poi che, in ogni caso, la sanzione irrogata sarebbe del tutto sproporzionata, anche considerando che, al momento dell'ingresso in campo, il risultato era già sul 6 a 0 e così è terminata la gara e la partecipazione di un calciatore inferiore di età non è idonea ad accrescere il potenziale sportivo della squadra.

Il reclamo è infondato.

La Corte, per fugare ogni dubbio, ha riconvocato l'Arbitro che ha riconfermato di aver proceduto correttamente all'identificazione del calciatore in questione verificando che la foto apposta sul documento corrispondesse al calciatore che prestava all'appello prima della gara.

È inoltre certo che gli estremi del documento fossero quelli riportati sulla lista presentata dalla società.

All'Arbitro sono state mostrate, in forma anonima, le foto presenti sui cartellini federali e quelle fornite dalla stessa reclamante, relative ai due calciatori Caruso ma il direttore di gara non è stato in grado di riconoscerle, stante il tempo trascorso e soprattutto stante la circostanza che il calciatore ha giocato solo per pochi minuti e non ha destato in alcun modo il suo interesse per particolari circostanze di gioco.

Di nessun pregio è anche la deduzione relativa alla non incidenza della partecipazione alla gara del calciatore inferiore di età, stante il risultato maturato sul campo al momento della sua sostituzione.

Diversamente delle considerazioni che, in situazioni limite, hanno sorretto la tesi della ininfluenza della partecipazione alla gara di calciatori in numero eccedente il consentito od a seguito di sostituzioni eccedenti il regolamento, in questo caso si tratta di un calciatore che non aveva titolo a prendere parte alla gara che, al pari di un soggetto squalificato o non tesserato, ne vulnera in modo assoluto la regolarità ed a cui non può che seguire la sanzione della punizione sportiva della

perdita della gara, sanzione dettata in modo univoco e non alternativo dalle norme federali. La decisione impugnata va quindi integralmente confermata. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

25) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MIRAFIN, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SUSIN FRANCESCO PER 7 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.73 C5 DEL 30/10/2025

(Gara: ROMA CALCIO A 5 – MIRAFIN del 25/10/2025 – Campionato Under 17 C5 Eccellenza Regionali)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Marafin ha impugnato la squalifica per sette giornate di gara comminata dal Giudice Sportivo al proprio calciatore Susin Francesco.

Il Giudice di prime cure, su conforme descrizione contenuta nel referto di gara, applicava la sanzione al calciatore che, espulso per aver commesso un gesto di condotta violenta nei confronti di un avversario, attendeva due calciatori avversari nei pressi dello spogliatoio e colpiva violentemente uno di questi tanto da causarne il ricovero in pronto soccorso.

Deduce la ricorrente che la sanzione è eccessiva in rapporto all'evento avvenuto durante il gioco e non giustificata dall'ulteriore episodio avvenuto nei pressi dello spogliatoio in quanto non vista dal direttore di gara e sfornita di ogni supporto probatorio riguardo al presunto ricovero del calciatore vittima dell'aggressione.

Il reclamo è infondato.

Il referto di gara è puntuale nella descrizione dell'evento che ha visto protagonista il calciatore Susin che veniva espulso dal campo per condotta violenta nei confronti di un avversario e, dopo il termine della gara, si acquattava nei pressi dello spogliatoio degli avversari ed aggrediva con inaudita violenza un avversario, colpendolo con calci e pugni tanto da lasciargli visibili segni dall'aggressione in volto e costringendolo a ricorrere a cure ospedaliere.

Il direttore di gara, la cui narrazione precisa e circostanziata non merita alcuna interpretazione dubbia o riduttiva, ha ben visto i fatti che descrive e non vale la contestazione della reclamante a sminuirne o revocare in dubbio la portata.

Accertata la dinamica dei fatti va rilevato come la sanzione adottata, pur grave, non appare adeguata ai gravissimi occorsi e va quindi rideterminata come da dispositivo, avuta ragione della dinamica dell'evento, avvenuto quando ormai la tensione agonistica doveva essere scemata, con premeditazione ed in modo del tutto proditorio, con conseguenze gravi e che potevano essere ancora più gravi in ragione della violenza e dell'ubicazione dei colpi portati a segno dall'inculpato. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'appello territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del calciatore Susin Francesco nella squalifica per 10 gare
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

28) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ NUOVA SPES POLI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DEL VESCOVO MATTEO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DEL 30/10/2025

(Gara: FIDENE A.S.D. – NUOVA SPES POLI del 26/10/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/2025

Con reclamo ritualmente inoltrato nei termini, la società Nuova Spes Poli ha impugnato la sanzione della squalifica di dieci gare a carico del calciatore Matteo Del Vescovo, sostenendo che lo stesso, dopo aver subito un fallo non sanzionato, aveva protestato nei confronti dell'arbitro senza tuttavia toccarlo e allegando un video a supporto.

Veniva ascoltata in sede di audizione la reclamante che ribadiva le proprie doglianze e chiedeva la riduzione della sanzione.

Preliminamente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante.

Egli, dopo la segnatura degli avversari, protestava nei confronti del direttore di gara insieme ad altri compagni, proferendo ingiurie e spintonandolo più volte facendolo indietreggiare di un paio di metri.

La fattispecie, quindi, si inquadra pacificamente nella condotta di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S. che prevede come sanzione minima la squalifica per 8 giornate in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti ma pur tuttavia deve essere lievemente ridotta l'entità della sanzione, risultando la grave condotta del calciatore realizzatasi in un unico contesto.

Non può invece trovare ingresso nel presente procedimento il filmato prodotto. In base all'art. 61 C.G.S., infatti, tale mezzo di prova è ammissibile nelle gare della LND limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema e in caso di scambio di persona, purché i video offrano piena garanzia tecnica e documentale.

Nel caso di specie non si configura condotta violenta e pertanto, al netto di ulteriori valutazioni, il mezzo di prova risulta inammissibile.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Del Vescovo Matteo a 9 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 novembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, CHIARA CECINELLI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

33) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ JEM S SOCCER ACADEMY ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PARISI MAURIZIO FINO AL 30/06/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.57 SGS DEL 30/10/2025
(Gara: JEM S SOCCER ACADEMY ARL – CITTÀ DI FORMIA CALCIO del 25/10/2025 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 171 del 21/11/2025

Con il reclamo in epigrafe, la società Jem's Soccer Academy ARL ha impugnato la sanzione della squalifica fino al 30.6.2026 del proprio calciatore Maurizio Parisi sostenendo che lo stesso aveva sì protestato con il direttore di gara toccandolo con la mano su un fianco ma che tale condotta non poteva in alcun modo essere qualificata come violenta tanto che l'arbitro proseguiva nella direzione di gara, allegando altresì un video.

Veniva, quindi, ascoltata la società reclamante che reiterava le doglianze di cui al proprio gravame e chiedeva una congrua riduzione della squalifica.

Questa Corte Sportiva d'Appello, letto il reclamo e avuto riguardo degli atti ufficiali di gara che, come noto, ai sensi dell'art. 61 C.G.S. fanno "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", ritiene doversi procedere alla riduzione della sanzione.

È evidente, infatti, che la condotta del calciatore Maurizio Parisi rientri nell'applicazione del art. 36, comma 1, lett. b) sostanziandosi in una protesta invasiva, seppur di particolare gravità, non configurandosi un atto violento di cui all'art. 365 C.G.S. che peraltro parrebbe essere stata escluso anche dal Giudice Sportivo.

La squalifica, quindi, deve essere fissata nella misura stabilita dal dispositivo che appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal tesserato che, dopo il provvedimento disciplinare, usciva tranquillamente dal terreno di gioco nonché avuto particolare riguardo anche alle sue conseguenze minimali.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Parisi Maurizio al 31/01/2026.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, CHIARA CECINELLI, ALDO GOLDONI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

37) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GREGORIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROSSI MARCO PER 7 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.147 LND DEL 05/11/2025

(Gara: CITTÀ DI FIANO A.S.D. – GREGORIANA del 02/11/2025 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 171 del 21/11/2025

Con delibera pubblicata in data 5.11.2025 sul C.U. n. 147 del Comitato Regionale Lazio, il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara Città di Fiano A.S.D. – Gregoriana del 02.11.2025, irrogava la sanzione della squalifica di sette gare effettive al calciatore Rossi Marco perché “[...] a distanza ravvicinata rivolgeva all’assistente arbitrale, espressioni irriguardose. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva ulteriori minacce all’arbitro. A fine gara all’interno degli spogliatoi reiterava l’atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti della terna arbitrale (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS [...]”

Con reclamo ritualmente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del Giudice Sportivo chiedendone l’annullamento e in subordine la riduzione della sanzione inflitta al calciatore, asserendo che il calciatore avrebbe espresso il proprio disappunto dopo un presunto fuorigioco che portava il Fiano al goal del vantaggio, pertanto in un contesto di generale nervosismo in cui la gara versava.

A tal riguardo, la reclamante pur ammettendo che il calciatore, in detta circostanza, si sarebbe lasciato andare ad espressioni inopportune verso l’assistente di gara, deduceva in ogni caso l’eccessiva afflittività della sanzione rispetto alla gravità delle condotte effettivamente poste in essere dal calciatore, che non si sarebbe mai avvicinato più del dovuto all’assistente arbitrale, né avrebbe tenuto atteggiamenti minacciosi e ostili verso il direttore di gara e l’assistente.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del 20.11.2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva D’Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

Per la reclamante nessuno compariva.

La Corte, pur confermando la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, che ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS costituisce piena prova e legittima la qualificazione giuridica operata dal Giudice Sportivo ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), ritiene tuttavia che la misura della sanzione irrogata presenti un eccesso di afflittività rispetto alla concreta gravità della condotta.

Le espressioni irriguardose e le frasi dal contenuto minaccioso, pur censurabili, si sono verificate in un contesto di forte concitazione agonistica e non risultano accompagnate da contatto fisico o da ulteriori comportamenti di effettiva aggressività.

Quanto alla riferita reiterazione negli spogliatoi, il Collegio non ravvisa elementi tali da collocare l’episodio nella fascia più elevata della risposta sanzionatoria tipica.

Pertanto, valutata la complessiva offensività dei fatti e avuto riguardo ai criteri di proporzionalità e adeguatezza della sanzione, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Rossi Marco a 4 gare.
 Il contributo va restituito.

IL RELATORE
 F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
 F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 27 novembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

43) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POLISPORTIVA CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DE RUBEIS GABRIELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.148 LND DEL 06/11/2025
(Gara: POLISPORTIVA CIAMPINO – MAGNITUDO FCCG del 01/11/2025 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

Il giorno 27.11.2025 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunita la Corte d'Appello Territoriale Federale con il Presidente Proietti Livio ed i componenti Torella Giselda, Zaccagnini Livio, Elena Caminiti, Giuseppe Sansolini, Mehilli Ilenja e Alessandro Di Mattia.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 148 del 6.11.2025 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della Asd Polisportiva Ciampino, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza delle espressioni offensive e ingiuriose da parte dell'allenatore Sig. Gabriele Rubeis nei confronti del giudice di gara, così come dal referto arbitrale, alla luce del fatto che la condotta irriguardosa, per la giurisprudenza sportiva (Corte Sportiva D'Appello C.U. n. 98/ 2019) consiste in espressioni oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica, ma siamo così in presenza di attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone offese, ex art. 36, comma 1 lett. a C.G.S., dunque aggravate non solo dal ruolo nella condotta sportiva esemplare che dovrebbe attuare in campo e fuori verso i calciatori che segue, ma pure dall'averle pronunciate alla notifica del provvedimento a seguito di doppia espulsione da parte dell'arbitro.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

44) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TARQUINI DAVIDE FINO AL 16/01/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.148 LND DEL 06/11/2025

(Gara: CORI MONTILEPINI – TRIGORIA del 02/11/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

Il giorno 27.11.2025 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunita la Corte d'Appello Territoriale Federale con il Presidente Proietti Livio e i componenti Torella Giselda, Zaccagnini Livio, Elena Carminiti, Alessandro Di Mattia, Mehilli Ilenja e Sansolini Giuseppe.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in sede di scrutinio degli atti afferenti al gravame interposto dalla società Trigoria, avverso il provvedimento sanzionatorio di cui al Comunicato Ufficiale n. 148 del 6 Novembre 2025, per quanto concerne l'inibizione del dirigente Sig. Davide Tarquini sanzionato emesso dal Giudice Sportivo della F.I.G.C. – Comitato Regionale Lazio L.N.D., vista la valutazione degli atti di causa e del contesto reale di svolgimento della gara ha evidenziato una giusta sanzione nel provvedimento originariamente inflitto al proprio tesserato Tarquini Davide, pienamente aderente ai fatti come accertati e alle risultanze degli atti ufficiali, inclusa la refertazione arbitrale.

Il Consesso giudicante ha riconosciuto la sussistenza di condotte irriguardose e antisportive, connotate da espressioni ingiuriose, poste in essere nei confronti del Direttore di gara anche all'esterno del terreno di gioco, rendendo le condotte ascritte pacificamente repressibili.

Relativamente alla posizione del sanzionato dirigente, la Corte ha confermato il reclamo poiché la condotta gravemente irriguardosa è stata ricondotta, da questa Corte, nell'alveo precettivo dell'art. 36, comma 1, lett. b del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), il quale disciplina le sanzioni per condotte ingiuriose o offensive verso gli ufficiali di gara.

Per il dirigente tesserato Davide Tarquini, in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. b del C.G.S. e in ossequio ai criteri di parametrazione alle precedenti decisioni assunte da questo organo giudicante, conferma la sanzione.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

45) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FOOTBALL CLUB TORVAJANICA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 13/11/2025

(Gara: BORGATA TOR SAPIENZA – FOOTBALL CLUB TORVAJANICA del 02/11/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, la società Football Club Torvajanica ha impugnato il provvedimento di inammissibilità del ricorso in primo grado adottato dal Giudice Sportivo in quanto non si sarebbe dato seguito al preannuncio, allegando all'uopo PEC di invio delle motivazioni del ricorso.

Il reclamo risulta fondato nei termini che seguono.

Il preannuncio di ricorso e le relative motivazioni sono state inviate nei tempi regolamentari all'indirizzo PEC gstroma.pec@lazio.ind.it cioè al Giudice Sportivo Provinciale di Roma e non a

quello Regionale cui il ricorso doveva essere spedito.

Tuttavia, per consolidata prassi degli Organi di Giustizia Sportiva presso il C.R. Lazio, in tali casi il Giudice incompetente inoltra direttamente a quello competente l'atto ad esso pervenuto così da garantire un effettivo e celere diritto di difesa del ricorrente/reclamante che, si ricorda, opera sempre in ambito dilettantistico e in assenza dell'obbligo di avvalersi di difensore tecnico. Ovviamente tale sanatoria opera solo qualora le relative prove dell'invio del gravame e della sua tempestività siano portate all'attenzione dei vari Giudici Sportivi di primo e secondo grado, non competendo a questi verificare d'ufficio l'esistenza di impugnativa presso gli altri Organi.

È bene quindi che ricorrenti e reclamanti verifichino attentamente il Giudice competente per i propri gravami onde evitare pronunce di inammissibilità.

Nel caso di specie, il Giudice Sportivo Provinciale ha inoltrato al Giudice Sportivo Regionale il preannuncio di ricorso ma non le successive motivazioni, forse ingannato dalla ricezione di queste ultime pochi istanti dopo la consegna del preannuncio.

La decisione impugnata deve quindi essere annullata e, in applicazione dell'art. 78, comma 2 C.G.S., gli atti devono essere rinviati al Giudice Sportivo Territoriale per l'esame del merito.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di rinviare gli atti al Giudice sportivo territoriale per l'esame del merito.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

48) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BELARDI ALESSANDRO FINO AL 21/11/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 13/11/2025

(Gara: ROCCA PRIORA RDP CALCIO – PRO CALCIO TOR SAPIENZA del 01/11/2025 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Rocca Priora RDP Calcio; esaminati gli atti ufficiali;

preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 3 del C.G.S., poiché carente della prova della trasmissione ad opera del reclamante alla controparte, nei modi e nei termini previsti.

Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 5 dicembre 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galietti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato